



Prot. 213/2019 del 19/07/2019

Alla Direzione
Casa Circondariale
Modena

e p.c. Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria
BOLOGNA

Coordinamento Provinciale
UIL PA Polizia Penitenziari
Modena

Oggetto: Traduzioni detenuti – Reimpiego delle scorte – Calcolo lavoro straordinario

Ormai da tempo, presso la Casa Circondariale di Modena, si registrano interpretazioni “restrittive” da parte del Coordinatore N.t.p., rispetto a retribuzioni e/o remunerazioni di servizi di missione effettuati dal Personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il nucleo traduzioni e piantonamenti, interpretazioni che mortificano le aspettative professionali ed economiche e, nel contempo, rendono la situazione anomala rispetto alle norme contrattuali vigenti.

Si ha quasi l'impressione che si voglia trovare, sistematicamente, il modo per non corrispondere al personale impiegato nei servizi di traduzione quanto legittimamente spettante in relazione alle indennità di missione e/o di compenso per lavoro straordinario.

Di fatto a poco sono valse anche le integrazioni contrattuali ed i chiarimenti ripetutamente forniti dai competenti Uffici Dipartimentali, in qualche caso persino “*ad hoc*”.

Infatti, pare sempre esserci un'interpretazione difforme da quella comune, che tende a confutare, come detto, la normativa in vigore e le direttive impartite.

Nel caso specifico, ci si riferisce agli operatori del Corpo di Polizia Penitenziaria, comandati nelle traduzioni dei detenuti, che abbiano terminato o che stiano in procinto di terminare il turno ordinario di servizio e vengono “*reimpiegati*” in altro servizio di scorta e traduzione.

A detti operatori, terminato il turno ordinario, durante il tempo intercorrente tra l'ultimazione del servizio originario e l'effettivo reimpiego viene riconosciuta la maggiorazione dell'indennità oraria di missione, in luogo del compenso per il lavoro straordinario effettivamente prestato, previsto dalla Lettera Circolare n. 170123/3.9 del 17/07/1996.

Con lettera prot. n. 1158/Sag del 15/07/2019, il Responsabile del locale nucleo, in risposta alla nostra nota indirizzata a questa Direzione, per chiarimenti in merito, riteneva la normativa sopra richiamata non applicabile poiché “antecedente” all'istituzione dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. 254/99 (istituzione della maggiorazione oraria dell'indennità di missione lire 2500), successivamente modificato dall'art. 13 comma 7 del D.P.R. 51/2009 (ridetermina l'importo orario in euro 8,00) e la recente Circolare GDAP-0154835 del 09/05/2018 (riprende parimenti quanto contenuto nel D.P.R. 254/99 in merito all'effettiva attività lavorativa).

Questa OO.SS., insiste nel ritenere che, tale situazione interpretativa, sia inadeguata, per due motivi:

1. in nessuna normativa richiamata da questa Direzione, si fa riferimento, all' abrogazione della Circolare del 1996, né peraltro, essa risulta in contrasto con le normative emanate successivamente a tale data:
 - La Circolare del 1996 fa esplicito riferimento al personale che stia per ultimare il turno di servizio o che abbia già ultimato il turno di servizio e viene reimpiegato in una traduzione (*al predetto personale va riconosciuto il compenso per il lavoro straordinario per le ore eccedenti*).
 - Il D.P.R. 254/99, riconosce la maggiorazione dell' indennità oraria di missione, al personale che trovasi in servizio di missione, e che, terminato il turno obbligatorio di servizio sia ancora in viaggio e non presti effettiva attività lavorativa (istituto introdotto per ricompensare al personale in missione, le ore del viaggio di ritorno, per le quali antecedentemente a tale data veniva corrisposta solo l' indennità oraria di missione).
2. lo stesso Dipartimento Ufficio Centrale del Personale, **in data successiva all' introduzione della maggiorazione dell' indennità oraria di missione**, con nota prot. n. 032390/5.11 del 09/01/2001 (che ad ogni buon fine si allega) diretta al P.R.A.P. di Milano e all' Ufficio per le Relazioni Sindacali, è intervenuto sulla specifica questione, chiarendo ed impartendo disposizioni in merito, disposizioni che sono a fondamento di quanto sostenuto da questa OO.SS., e che dimostrano tutt' altro che "l' *antecedenza*" della normativa.


Per quanto sopra, a parere di questa OO.SS., l'interpretazione adottata dal locale nucleo, risulta evidentemente, in palese, incontrovertibile ed intollerabile violazione delle più volte citate direttive ed in contrasto con le disposizioni diramate.

Si invita pertanto la S.V. ad assumere ogni iniziativa di competenza finalizzata all' immediato ripristino del diritto e della legittimità, anche al fine di evitare l' insorgere di contenziosi giurisdizionali che certamente non sarebbero graditi dalla stessa Amministrazione Centrale.

Al Prap che legge per conoscenza si chiede di impartire le giuste disposizioni alla Direzione della Casa Circondariale di Modena

Nell' attesa, distinti saluti.

Il Segretario Regionale
Domenica Maldarizzi





Segreteria Provinciale Modena

uilprovincialemodena@gmail.com

*Al Signor Direttore
Casa Circondariale
Modena*

*e p.c. Alla Segreteria Regionale UIL
Via del Gomito, 2
Bologna*

Oggetto: NTP – Reimpiego scorte – Calcolo lavoro straordinario

Signor Direttore, questa OO.SS informa la S.V che al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il locale Nucleo Traduzioni non viene corrisposto quanto legittimamente spettante in relazione al compenso per il lavoro straordinario.

Più precisamente si fa riferimento agli operatori del Corpo comandati di servizio nelle traduzioni dei detenuti, che abbiano terminato o che stiano in procinto di terminare il turno ordinario di servizio e vengono “reimpiegati” in altro servizio di scorta e traduzione fuori sede.

A detti operatori, viene riconosciuta esclusivamente la maggiorazione dell'indennità oraria di missione senza alcun compenso per il lavoro straordinario effettivamente prestato, in palese violazione delle direttive dipartimentali ed in contrasto con le disposizioni diramate dall'Ufficio Centrale del Personale del DAP già con lettera circolare n.170123/3.9 del 17 luglio 1996 e successivamente confermate e meglio esplicitate anche con nota dello stesso Ufficio n. 032390/5.11 del 09 gennaio 2001, di cui ad ogni buon fine se ne allega copia.

Si invita pertanto la S.V. ad assumere ogni iniziativa di competenza finalizzata all'immediato ripristino del diritto e della legittimità, anche al fine di evitare probabili contenziosi.

Alla Segreteria Regionale che legge per conoscenza si chiede di adottare ogni eventuale ulteriore iniziativa per quanto di propria competenza.

In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.

La Segreteria Provinciale



Ministero della Giustizia

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE MODENA

Strada Sant'Anna, 370 – tel.059/450800

- Ufficio Segreteria -

E-mail: cc.modena@giustizia.it - cc.modena@giustiziacert.it

TRASMISSIONE VIA E-MAIL

Modena li, 15/07/2019

Prot n. 1158/Seg

**ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE
U.I.L. P.A.**

MODENA

uilprovincialemodena@gmail.com

OGGETTO: NTP – Reimpiego scorte – Calcolo lavoro straordinario.

Con riferimento alla richiesta, senza protocollo e data, relativa all'oggetto,
si trasmette l'allegata relazione del Responsabile del N.T.P..

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
(Dr.ssa Federica DALLARI)

m.g. 15/07/2019 10:44:10



Ministero della Giustizia

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE MODENA

Strada Sant'Anna, 370 – tel.059/450800

- Ufficio Segreteria -

E-mail: cc.modena@giustizia.it - cc.modena@giustiziacert.it

ESTRATTO DAL REGISTRO RAPPORTI NTP: Al Direttore Sede.-.....

Oggetto: nota UIL senza data e numero di protocollo - Reimpiego scorta - calcolo lavoro straordinario.

Con riferimento alla nota in oggetto, si evidenzia che quanto rappresentato fa riferimento a circolari del 1996 e dunque antecedenti all'istituzione della "maggiorazione dell'indennità oraria di missione" realizzata con l'art. 6, comma 3 del D.P.R. 254/99, così come modificato dall'art. 13, comma 7 del D.P.R. 51/2009.

Più specificatamente, la maggiorazione dell'indennità oraria di missione, fissata in € 8,00 per ogni ora, è destinata a compensare il personale, impiegato nei viaggi di servizio, per il tempo non retribuibile con il compenso per lavoro straordinario.

A tal riguardo si precisa che, in occasione di viaggi di servizio con diritto al trattamento economico di missione, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, per le ore eccedenti il turno obbligatorio giornaliero, soltanto al personale che durante l'espletamento del servizio fuori sede svolge **effettiva attività lavorativa**.

Si evidenzia che, ai sensi della recente **circolare DAP - Direzione Generale del Personale e delle Risorse, n. 0154835 - 09/05/2018** "*Trattamento economico di missione sul territorio nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei dirigenti penitenziari*", è considerata attività lavorativa, il servizio svolto dal personale di Polizia penitenziaria che, durante il viaggio di missione:

- ✓ è impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati, ed attende alla custodia del traducendo;
- ✓ è impiegato di scorta in occasione di trasporto d'armi, di munizionamento, di plichi, ecc.;
- ✓ in qualità d'autista, è impiegato all'effettiva guida di un automezzo;
- ✓ è impiegato in attività di tutela e/o scorta in occasione d'accompagnamento d'Autorità, funzionari dell'Amministrazione ovvero altre personalità, destinatarie di misure di protezione e/o tutela.

Per le sole ore di viaggio non riconducibili all'attività lavorativa sopra elencata è corrisposta la maggiorazione dell'indennità oraria di missione (c.d. servizio passivo) e non il compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

Le due indennità, quella per il compenso per lavoro straordinario e quella della maggiorazione dell'indennità oraria di missione, non sono ovviamente cumulabili.

Per quanto sopra esposto si conferma la piena rispondenza alle disposizioni vigenti in materia.

Modena, 08.07.2019 IL RESPONSABILE DEL NUCLEO f.to *Commissario Coordinatore Pasquale Iannella*

DECISIONE DEL DIRETTORE: Trasmettere cortesemente alla Segreteria UIL e dare copia della relazione alla scrivente. Modena 11/07/2019. Il Direttore f.to Dr.ssa Federica DALLARI.-.....

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Modena 15/07/2019

L'Addetto all'Ufficio Segreteria



Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale del Personale
Divisione V - Sezione I

Prot. n. 032390/5.11

Roma, 09.01.2001

Rif. fg. n. 6041/ml

Del 13.12.2000

Al Provveditorato Regionale della
Amministrazione Penitenziaria di
20123 MILANO

Al Servizio per le Relazioni Sindacali
S E D E

Oggetto: Servizio di traduzione - attività straordinaria.

Con riferimento alla nota che si riscontra, si comunica che questo Ufficio, con la lettera circolare n.170123/3.9 del 17 luglio 1996, ha disciplinato l'attribuzione delle ore di lavoro straordinario in favore del personale impiegato nel servizio delle traduzioni.

In particolare, con la predetta lettera circolare è stato precisato che a personale di Polizia Penitenziaria che, nella stessa giornata lavorativa, viene comandato di scorta ad una traduzione fuori dalla ordinaria sede dopo aver svolto (o che stia per ultimare) il turno ordinario di servizio giornaliero (ipotesi di carattere eccezionale), compete il compenso per lavoro straordinario per tutto il servizio della traduzione anche se ha diritto al trattamento economico di missione ed è svincolato dalla custodia del detenuto.

DIRETTORE DELL'UFFICIO

M. G.